

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26776 Anno 2013

Presidente: ESPOSITO ANTONIO

Relatore: MANNA ANTONIO

Data Udienza: 30/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da Fusco Maurizio, n. il 2.2.81 a Capua (CE);
avverso l'ordinanza del 24.9.12 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 24.9.12 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17.8.12 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di Maurizio Fusco per concorso nel delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203/91 ai danni di Alberto e Alessandro Di Nardi, rispettivamente presidente e amministratore delegato della D.H.I. S.p.A.

Tramite il proprio difensore ricorreva il Fusco contro detta ordinanza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:

a) erroneamente i giudici del riesame non avevano dato credito alla ricostruzione alternativa dei fatti secondo cui il ricorrente, lungi dal chiedere il versamento d'una tangente estorsiva presentandosi quale emissario della famiglia

camorristica Papa di Sparanise e del terzo figlio del malavitoso Francesco Schiavone detto "Sandokan", si era limitato a sollecitare il pagamento d'un residuo credito del fratello Giuseppe per due mensilità retributive non corrispostegli dalla *Ecological Service*, società che prima della D.H.I. aveva curato in appalto il servizio di raccolta rifiuti del Comune di S. Maria C.V.; a tal fine l'indagato aveva allegato una cointeressenza dei Nardi anche nella predetta *Ecological Service*, il che era stato confermato dallo stesso fratello del ricorrente, sentito in sede di investigazioni difensive, senza che nelle dichiarazioni di quest'ultimo fossero riscontrabili le incongruenze notate dall'impugnata ordinanza; d'altronde, lo stesso provvedimento dei giudici del riesame aveva, contraddittoriamente, da un lato affermato tale cointeressenza nel dare credito all'ipotesi accusatoria, dall'altro l'aveva - poi - negata per svalutare l'alternativa ricostruzione difensiva; né le accuse provenienti dai Di Nardi potevano essere riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico Chierchiello, prive di qualsiasi riferimento alla *Ecological Service*;

b) con motivazioni di mero stile l'impugnata ordinanza aveva affermato l'esistenza di esigenze cautelari e negato gli arresti domiciliari richiamando un precedente o.c.c. emesso a carico del Fusco per il delitto p. e p. ex art. 416 bis c.p., senza menzionare il successivo provvedimento del riesame che - invece - aveva scarcerato l'indagato per mancanza di gravi indizi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1- Il ricorso è infondato.

Il motivo che precede sub a) va disatteso perché sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dal provvedimento impugnato, che con motivazione esauriente e logica ha dato credito alle accuse provenienti dalle persone offese, intrinsecamente plausibili, omogenee e riscontrate (benché la cosa non fosse neppure indispensabile, non applicandosi alle dichiarazioni delle persone offese i canoni dei commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p.), prive di ipotetico movente di calunnia, ritenute più attendibili di una ricostruzione difensiva viziata anche dalle incongruenze delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal fratello dell'odierno ricorrente rispetto alle affermazioni fatte da quest'ultimo in ordine all'iniziativa sia di chiedere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'assunzione alle dipendenze della *Ecological Service* sia di sollecitare il pagamento delle pretese due mensilità residue.

Né valga riproporre nella presente sede tale ricostruzione: invero, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. I n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. I n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. I n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. I n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. I n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. I n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).

Quanto al riscontro costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Enrico Chierchiello, che il ricorso ritiene in realtà ininfluenti perché non riferite a precedenti estorsioni che il Fusco avrebbe commesso ai danni della *Ecological Service* (contrariamente a quanto si legge nell'impugnata ordinanza), è appena il caso di rilevare che, se in tal modo si è inteso denunciare un travisamento del fatto, esso è inammissibile, potendosi teoricamente denunciare mediante ricorso per cassazione solo un eventuale travisamento della prova e non già un travisamento del fatto, che attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e che non può dedursi come vizio, neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. (come modificato dalla legge n. 46/2006).

In caso di denunciato travisamento della prova questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione.

In proposito la giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. III n. 39729 del 18.6.2009, dep. 12.10.2009, rv. 244623; Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007; Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) può considerarsi ormai consolidata.

Se, invece, la censura mossa dal ricorrente è sostanzialmente volta a far valere un travisamento della prova, deve rammentarsi che esso è pregiudizialmente inibito dal rilievo – ormai largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte – che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ad opera della l. n. 46/2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. II n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez. II n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. II n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre).

A ciò si aggiunga che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve necessariamente trascriverla od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, il ricorso non è autosufficiente (cfr., da ultimo, Cass. Sez. F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10).

Ancora l'impugnata ordinanza ha escluso che vi sia prova alcuna di una qualche cointeressenza fra i Di Nardi (soci della D.H.I. S.p.A.) e la *Ecological Service* tale da giustificare la richiesta di pagamento ai primi di debiti retributivi maturati in capo alla seconda: in proposito non si rileva contraddizione alcuna nel corpo della motivazione del gravato provvedimento, che – contrariamente a quanto si legge in ricorso – non ha mai affermato, né in senso accusatorio né in altro, una comunanza di interessi fra le due società.

2- Il motivo che precede sub b) è da un lato infondato nella parte in cui contesta le esigenze cautelari (in termini di pericolo di reiterazione del reato), che i giudici del merito hanno ravvisato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, nella gravità del fatto, nell'insistita condotta estorsiva e nella spregiudicatezza dimostrata dall'odierno ricorrente, esplicitamente presentatosi alle persone offese come emissario della famiglia camorristica Papa di Sparanise e del terzo figlio del malavitoso Francesco Schiavone detto "*Sandokan*", vale a dire di una criminalità di tipo mafioso di particolare pericolosità.

Tali rilievi ben possono essere ritenuti, dal giudice del merito, prevalenti rispetto all'incensuratezza dell'indagato.

Dall'altro lato la censura è aspecifica nella parte in cui non investe la *ratio decidendi* dell'impugnata ordinanza basata - quanto alla scelta della misura cautelare - sulla presunzione di cui all'art. 275 co. 3° c.p.p.

In proposito deve ricordarsi che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581 lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, in data 30.4.13.